

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

8^a COMMISSIONE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

43° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 FEBBRAIO 1974

Presidenza del Presidente MARTINELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione:

« Disposizioni in materia di prescrizione dei crediti dei libretti postali di risparmio (432-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE, relatore alla Commissione Pag. 701
702

GIGLIA, sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni 702

Discussione e approvazione:

« Revisione del trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » (1494) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE 676, 677, 694
BONINO 694
CENGARLE, sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile 676
GROSSI 694

MADERCHI Pag. 694
PACINI 694
SANTALCO, relatore alla Commissione 676

Discussione e approvazione:

« Sistemazione degli incaricati di stazione, fermata e passaggi a livello nei ruoli organici dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » (1495) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE 695, 696, 701
BONINO 701
CENGARLE, sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile 696
GROSSI 701
MINGOZZI 701
PACINI 701
SANTALCO, relatore alla Commissione 695

La seduta ha inizio alle ore 11,15.

SALERNO, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE**Discussione ed approvazione del disegno di legge:**

« **Revisione del trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato** » (1494) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Revisione del trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Santalco di riferire alla Commissione.

SANTALCO, *relatore alla Commissione.* Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il presente disegno di legge fa parte della piattaforma rivendicativa del personale delle ferrovie dello Stato ed è il penultimo all'esame del Senato. Il provvedimento istituisce un'indennità pensionabile nella quale vengono conglobate le competenze accessorie che, per loro caratteristica, possono essere soppresse senza togliere a quelle restanti la loro funzione di incentivo alla assunzione — da parte del personale — di responsabilità e compiti più impegnativi nell'ambito dei vari settori operativi ferroviari.

L'articolo 1 prevede la concessione al personale di ruolo dell'Azienda ferroviaria, in attività di servizio al 1° luglio 1973, di un compenso *una tantum* di lire 30.000 a chiusura di una vertenza relativa a tutta una serie di rivendicazioni avanzate dal personale. Per i dipendenti assunti successivamente al 1° luglio 1973, viene prevista la concessione di un analogo compenso relativamente al solo periodo di servizio prestato dal semestre 1° luglio-31 dicembre 1973. Dal provvedimento sono esclusi i dirigenti che hanno beneficiato del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

L'articolo 2 prevede l'istituzione, a decorrere dal 1° luglio 1973, di una indennità an-

nua utile ai fini della pensione e dell'indennità di buonuscita a favore di tutto il personale ferroviario di ruolo, sempre ad eccezione dei dirigenti che hanno beneficiato del precitato decreto del Presidente della Repubblica, n. 748.

A decorrere dal 1° gennaio 1974, limitatamente ad una fascia di lire 35.000 mensili, detta indennità è suscettibile di aumenti periodici ed è computabile ai fini della tredicesima mensilità, secondo la disciplina in vigore per lo stipendio.

L'articolo 3 indica i compensi, i premi e le indennità che, in quanto inglobati nell'indennità pensionabile, non potranno più essere corrisposti al personale che verrà a fruire dell'indennità stessa.

Gli ulteriori articoli prevedono modifiche alle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato, come conseguenza dell'istituzione dell'indennità pensionabile.

Ricordo ai colleghi che il disegno di legge al nostro esame è stato approvato dall'altro ramo del Parlamento ed ha ottenuto il parere favorevole della 1^a e della 5^a Commissione. Mi permetto, perciò, di proporre alla Commissione l'approvazione del provvedimento nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

CENGARLE, *sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile.* Devo in primo luogo ringraziare i commissari per la sensibilità dimostrata in questa circostanza. Sono del parere che con l'approvazione di questo provvedimento non solo abbiamo imboccato il binario giusto, ma abbiamo viaggiato ad un ritmo veramente da « rapido », nel senso che in queste poche settimane siamo giunti a dare al personale delle ferrovie quanto da tempo chiedeva ed attendeva. Si tratta di un provvedimento che concede — come sottolineato dallo stesso relatore — quel trattamento economico che consente ai ferrovieri di essere allineati, in sostanza, alle altre categorie di dipendenti dello Stato.

Non mi rimane, quindi, che rinnovare il ringraziamento al relatore ed alla intera Commissione per la collaborazione prestata; penso che la categoria dei ferrovieri non possa non apprezzare il lavoro da voi svolto. Tanto più se si tien conto che, sulla base di accordi intercorsi in sede sindacale, saremo in grado di corrispondere gli arretrati spettanti ai ferrovieri entro quindici giorni dall'approvazione del disegno di legge stesso.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Al personale di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in attività di servizio al 1° luglio 1973, è concesso un compenso *una tantum* dell'importo di lire 30.000.

Al personale assunto successivamente al 1° luglio 1973, detto compenso *una tantum* è corrisposto in proporzione ai mesi o frazione di mese di servizio prestati nel periodo 1° luglio 1973-31 dicembre 1973.

Sono esclusi dalla corresponsione del suddetto compenso i funzionari dirigenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2 e dell'annessa tabella.

Art. 2.

Al personale di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è corrisposta, a decorrere dal 1° luglio 1973, un'indennità nelle misure annue di cui alla unita tabella, utile ai fini della pensione e dell'indennità di buonuscita.

L'indennità pensionabile di cui al primo comma si corrisponde in quanto si corrisponde lo stipendio ed è ridotta nella stessa proporzione dello stipendio nei casi di aspettativa, disponibilità, sanzione disciplinare e ogni altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio.

A decorrere dal 1° gennaio 1974, limitatamente ad una fascia di lire 35.500 mensili, l'indennità pensionabile è assoggettata alla medesima disciplina dello stipendio ai fini dei relativi aumenti periodici e della tredicesima mensilità ed è valida ai fini della determinazione dell'assegno alimentare di cui all'articolo 107 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni. In sede di prima applicazione, sulla detta fascia vanno computati gli aumenti periodici in godimento sullo stipendio, a tale data.

In caso di promozione, al personale provvisto di una indennità pensionabile superiore a quella prevista inizialmente nella nuova posizione sono attribuiti, in quest'ultima, gli aumenti periodici determinati unicamente sulla base dell'importo di lire 35.500 necessari per assicurare una indennità pensionabile d'importo pari o immediatamente superiore a quella in godimento. Lo stesso criterio si applica nei casi di conferimento, in una stessa qualifica, della classe successiva, restando comunque esclusa l'attribuzione di un doppio aumento periodico con la stessa decorrenza del conferimento della nuova classe, quando, per quest'ultima, è prevista una indennità pensionabile iniziale d'importo pari a quella iniziale della classe di provenienza. Agli effetti dei successivi aumenti periodici l'indennità pensionabile segue con pari decorrenza la progressione dello stipendio.

Nei passaggi di carriera, per la determinazione dell'indennità pensionabile da attribuire nella nuova qualifica, si seguono i criteri previsti dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Con effetto dal 1° luglio 1973, i dipendenti incaricati formalmente di disimpegnare le funzioni proprie di qualifica superiore hanno titolo, dal primo giorno e per ogni giorno in cui sono espletate le funzioni, alla differenza, se positiva, tra l'indennità pensionabile iniziale inerente alla qualifica della quale disimpegnano le funzioni e l'indennità pensionabile in godimento, ragguagliate a giornata. Detta differenza viene considerata indennità non pensionabile.

Il trattamento accessorio complessivo effettivamente percepito nell'anno, comprensi-

8ª COMMISSIONE

43º RESOCONTO STEN. (6 febbraio 1974)

vo dell'indennità pensionabile di cui al presente articolo non può superare, per alcuna qualifica, l'importo della misura iniziale dell'indennità di funzione spettante alla qualifica di primo dirigente nello stesso periodo. Ai fini del computo di tale trattamento vengono esclusi: il compenso per lavoro straordinario a tempo o a cottimo; il trattamento di missione o indennità sostitutiva; l'indennità integrativa speciale; l'aggiunta di famiglia; la tredicesima mensilità; l'indennità per gli addetti ai centri meccanografici; le inden-

nità di cui agli articoli 53 e 62 nonché i soprassoldi legati a particolari condizioni di servizio di cui all'articolo 81 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34 e successive modificazioni e la fascia di lire 35.500 mensili di cui al terzo comma del presente articolo.

Sono esclusi dalla corresponsione dell'indennità pensionabile prevista dal presente articolo i funzionari dirigenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

ALLEGATO 1

**INDENNITÀ PENSIONABILE DEL PERSONALE DELL'AZIENDA AUTONOMA
DELLE FERROVIE DELLO STATO**

QUALIFICA		Importo annuo
PERSONALE DIRETTIVO		
	par. 530	L. 1.555.000
	» 487	» 1.430.000
Ispettore capo aggiunto	» 455	» 1.340.000
	» 426	» 1.240.000
	» 387	» 1.240.000
Ispettore capo superiore R. E.	» 530	» 1.555.000
	» 426	» 1.268.900
Ispettore capo R. E.	» 387	» 1.268.900
	» 370	» 1.240.000
Ispettore principale	» 307	» 1.070.000
	» 257	» 930.000
Ispettore	» 218	» 930.000
PERSONALE DEGLI UFFICI		
<i>Personale di concetto:</i>		
Segretario superiore di 1ª classe	» 370	» 1.240.000
Segretario tecnico superiore di 1ª classe		
Revisore superiore di 1ª classe		
Disegnatore superiore di 1ª classe		
Segretario superiore	» 302	» 1.070.000
Segretario tecnico superiore		
Revisore superiore		
Disegnatore superiore		
Segretario	» 227	» 930.000
Segretario tecnico	» 188	» 930.000
Disegnatore	» 160	» 930.000

QUALIFICA		Importo annuo
<i>Personale esecutivo:</i>		
Applicato capo	» 218	» 850.000
Applicato stenodattilografo capo		
Applicato tecnico capo		
Tecnico capo di radiologia		
Infermiere capo		
Applicato	» 183	» 810.000
Applicato stenodattilografo		
Applicato tecnico		
Tecnico di radiologia		
Infermiere	» 163	» 803.000
	» 133	» 803.000
<i>Personale ausiliario:</i>		
Commesso capo	par. 165	L. 810.000
Infermiere di 1ª classe a. p.	» 143	» 810.000
	» 133	» 740.000
Commesso	» 115	» 740.000
Infermiere a. p.	» 100	» 740.000
PERSONALE DELL'ESERCIZIO		
<i>Dirigenti delle stazioni:</i>		
Capo stazione sovrintendente	» 370	» 1.240.000
Capo stazione superiore	» 304	» 1.070.000
	» 265	» 997.000
	» 245	» 940.000
Capo stazione	» 206	» 940.000
	» 180	» 940.000
Capo gestione sovrintendente	» 370	» 1.240.000
Capo gestione superiore	» 304	» 1.070.000
	» 265	» 997.000
	» 245	» 940.000
Capo gestione	» 206	» 940.000
	» 180	» 940.000
<i>Personale esecutivo delle stazioni:</i>		
Assistente capo di stazione	» 218	» 853.000
	» 188	» 853.000
	» 183	» 815.000
Assistente di stazione	» 151	» 815.000
	» 133	» 815.000

QUALIFICA		Importo annuo
Ausiliario di stazione	{ » 155	» 775.000
	» 131	» 775.000
Manovratore capo	» 183	» 886.000
Primo manovratore	{ » 176	» 851.000
	» 153	» 851.000
Manovratore	{ » 170	» 834.000
	» 145	» 834.000
	» 128	» 834.000
Deviatore capo	» 183	» 886.000
Primo deviatore	{ » 173	» 837.000
	» 150	» 837.000
Deviatore	{ » 165	» 800.000
	» 143	» 800.000
<i>Gestori ed ausiliari:</i>		
Gestore capo	par. 210	L. 853.000
Gestore di 1ª classe	{ » 193	» 806.000
	» 168	» 806.000
Gestore	{ » 178	» 790.000
	» 151	» 790.000
	» 133	» 790.000
Ausiliario di fermata	{ » 153	» 748.000
	» 133	» 748.000
	» 115	» 748.000
<i>Dirigenti dei depositi personale viaggiante:</i>		
Capo personale viaggiante sovrintendente	» 370	» 1.240.000
Capo personale viaggiante superiore	{ » 304	» 1.070.000
	» 265	» 997.000
Capo personale viaggiante	{ » 245	» 940.000
	» 206	» 940.000
	» 180	» 940.000
<i>Controllori viaggianti:</i>		
Controllore viaggiante sovrintendente	» 370	» 1.240.000
Controllore viaggiante superiore	{ » 304	» 1.070.000
	» 265	» 997.000
Controllore viaggiante	{ » 245	» 940.000
	» 206	» 940.000
	» 180	» 940.000

QUALIFICA		Importo annuo
<i>Personale dei treni:</i>		
Capo treno	{ » 220	» 905.000
	{ » 188	» 905.000
Conduttore	{ » 181	» 832.000
	{ » 154	» 832.000
	{ » 136	» 832.000
Assistente viaggiante	{ » 159	» 800.000
	{ » 138	» 800.000
Ausiliario viaggiante	{ » 155	» 792.000
	{ » 131	» 792.000
<i>Dirigenti deposito locomotive:</i>		
Capo deposito sovrintendente	par. 370	L. 1.240.000
Capo deposito superiore	{ » 304	» 1.070.000
	{ » 265	» 997.000
Capo deposito	{ » 245	» 940.000
	{ » 206	» 940.000
	{ » 180	» 940.000
<i>Personale di macchina:</i>		
Macchinista	{ » 235	» 964.000
	{ » 200	» 964.000
Aiuto macchinista	{ » 190	» 844.000
	{ » 162	» 844.000
	{ » 143	» 844.000
Macchinista T. M.	{ » 190	» 903.000
	{ » 166	» 903.000
Aiuto macchinista T. M.	{ » 156	» 811.000
	{ » 136	» 811.000
<i>Dirigenti della linea:</i>		
Capo tecnico superiore della linea	{ » 304	» 1.070.000
	{ » 265	» 997.000
Capo tecnico della linea	{ » 245	» 940.000
	{ » 206	» 940.000
	{ » 180	» 940.000
<i>Personale esecutivo della linea:</i>		
Operaio specializzato dell'armamento	{ » 183	» 844.000
	{ » 163	» 844.000
Operaio dell'armamento	{ » 168	» 810.000
	{ » 143	» 810.000
	{ » 127	» 810.000

QUALIFICA		Importo annuo
<i>Personale di vigilanza:</i>		
Guardiano di 1ª classe	» 168	» 795.000
	» 143	» 795.000
Guardiano	» 153	» 771.000
	» 133	» 771.000
	» 115	» 771.000
<i>Dirigenti tecnici:</i>		
Capo tecnico sovrintendente	par. 370	L. 1.240.000
Capo tecnico superiore	» 304	» 1.070.000
	» 265	» 997.000
Capo tecnico	» 245	» 940.000
	» 206	» 940.000
	» 180	» 940.000
<i>Operai, verificatori e tecnici I.E.:</i>		
Tecnico I.E.	» 193	» 905.000
Verificatore	» 190	» 844.000
Operaio specializzato	» 165	» 844.000
	» 173	» 810.000
Operaio qualificato	» 146	» 810.000
	» 129	» 810.000
<i>Autisti:</i>		
Autista	» 168	» 820.000
	» 146	» 820.000
<i>Manovali:</i>		
Capo squadra manovali	» 166	» 804.000
Manovale specializzato	» 155	» 775.000
	» 138	» 775.000
Ausiliario di magazzino	» 155	» 775.000
	» 138	» 775.000
Manovale	» 153	» 760.000
	» 133	» 760.000
	» 115	» 760.000
<i>Ufficiali delle navi traghetto:</i>		
Comandante	» 370	» 1.240.000
Direttore di macchina	» 304	» 1.070.000
Primo ufficiale navale	» 265	» 997.000
Primo ufficiale di macchina	» 245	» 940.000
Ufficiale navale	» 208	» 940.000
Ufficiale di macchina		

QUALIFICA		Importo annuo
<i>Personale esecutivo delle navi traghetto:</i>		
Nostromo	{ par. 210	L. 905.000
	» 179	» 905.000
Carpentiere	{ » 190	» 850.000
	» 161	» 850.000
	» 142	» 850.000
Marinaio	{ » 168	» 835.000
	» 143	» 835.000
	» 127	» 835.000
Capo motorista	{ » 210	» 905.000
Capo elettricista	{ » 179	» 905.000
Motorista	{ » 190	» 850.000
Elettricista	{ » 161	» 850.000
	» 142	» 850.000
Ingrassatore	{ » 168	» 835.000
	» 143	» 835.000
Carbonaio	{ » 153	» 780.000
	» 133	» 780.000
	» 115	» 780.000

Metto in votazione la tabella.

(È approvata).

Metto in votazione l'articolo 2.

(È approvato).

Art. 3.

Salvo quanto previsto nei successivi articoli, dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale che fruisce dell'indennità pensionabile di cui all'articolo 2, non potranno essere corrisposti:

l'aliquota base del premio industriale di cui all'articolo 66 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, ivi compreso l'aumento dell'aliquota medesima previsto dalla legge 5 marzo 1973, n. 22;

il premio giornaliero e il premio orario per il personale di macchina, di cui all'articolo 38 delle disposizioni sulle competenze

accessorie, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, ivi compreso l'aumento del premio giornaliero, previsto dalla legge 5 marzo 1973, n. 22;

il premio giornaliero e il premio orario per il personale dei treni, di cui all'articolo 45 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, ivi compreso l'aumento del premio giornaliero, previsto dalla legge 5 marzo 1973, n. 22;

il premio giornaliero ed il premio supplementare per ora di servizio del personale delle navi traghetto, di cui ai punti A e C dell'articolo 52 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, ivi compreso l'aumento del premio giornaliero previsto dalla legge 5 marzo 1973, n. 22;

il compenso previsto al punto B dell'articolo 65 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, quale

8ª COMMISSIONE

43º RESOCONTO STEN. (6 febbraio 1974)

risulta sostituito dalla legge 5 marzo 1973, n. 22;

i gettoni di presenza e i compensi per esami di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni.

Con effetto dal 1º luglio 1973, è soppresso il compenso incentivante, previsto dagli articoli 29 e 34 della legge 27 luglio 1967, n. 668.

(È approvato).

Art. 4.

Dall'importo dell'indennità pensionabile dovuta per il periodo dal 1º luglio 1973 sino alla entrata in vigore della presente legge, sarà detratto, in sede di conguaglio, l'ammontare riscosso da ciascun dipendente per lo stesso periodo per premi o compensi non più dovuti a norma della presente legge.

(È approvato).

Art. 5.

Al secondo comma dell'articolo 13 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, quale risulta sostituito dall'articolo 1 della legge 24 febbraio 1973, n. 21, sono soppresse, con effetto dal 1º luglio 1973, le parole: « ad eccezione del premio giornaliero di cui agli articoli 38 e 45 ».

(È approvato).

Art. 6.

L'ultimo comma dell'articolo 32 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti, con effetto dal 1º luglio 1973:

« Al personale di macchina, dei treni e delle navi traghetto, il compenso per lavoro straordinario viene corrisposto per le ore che eccedono in ciascun mese quelle di orario ordinario inerente alle giornate di presenza, determinate detraendo dal numero delle giornate solari, escluse le domeniche, cadenti nel mese stesso, quello relativo alle assenze do-

vute a festività infrasettimanali, congedo, malattia, infortunio, aspettativa, sospensione, ecc. nonchè ad utilizzazioni diverse da quelle proprie del personale considerato. La corresponsione del compenso per lavoro straordinario al personale suddetto va effettuata nella misura feriale diurna prevista dal successivo articolo 34.

Per la determinazione delle ore di lavoro mensilmente prestate dal personale di macchina e dei treni ai fini della corresponsione del compenso per lavoro straordinario ed eventualmente degli altri compensi e soprassoldi di cui ai capi VII e VIII, il direttore generale è autorizzato ad adottare procedimenti semplificativi o a ricorrere a valutazioni forfettarie o convenzionali ».

(È approvato).

Art. 7.

L'articolo 38 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente, con effetto dal 1º luglio 1973:

« Art. 38.

Al personale di macchina utilizzato in mansioni di altre qualifiche compete, tanto per le giornate di servizio che per quelle di congedo, il premio industriale relativo alle mansioni espletate, previsto dall'articolo 66.

Al personale di macchina addetto alla condotta dei mezzi di trazione compete, nelle giornate di congedo annuale o concesso ai sensi dell'articolo 87 dello stato giuridico, il trattamento di competenze accessorie fissato con decreto ministeriale in applicazione dell'articolo 86, comma settimo, dello stato giuridico ».

(È approvato).

Art. 8.

All'articolo 44 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11

8^a COMMISSIONE

43° RESOCONTO STEN. (6 febbraio 1974)

febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, è aggiunto, con effetto dal 1° luglio 1973, il seguente punto:

« C) Per la condotta, le operazioni accessorie, se effettuate, ed i tempi medi a disposizione del Movimento, quando previsti, viene corrisposto per i treni merci un compenso orario di lire 45.

Per la condotta, il compenso spetta dall'ora di partenza a quella reale di arrivo di ciascuno dei treni merci effettuati.

Gli eventuali ritardi in arrivo vanno tuttavia considerati solo se non imputabili al personale interessato.

Per i dipendenti utilizzati ai servizi locali merci ed ai servizi di spinta dei treni merci, il compenso orario va corrisposto per tutta la durata del servizio computata a partire dall'ora prescritta per l'inizio del servizio fino all'ora reale di ultimazione del servizio stesso dopo l'ultima corsa.

Ai fini del precedente comma, sono servizi locali i treni o tradotte merci effettuati tra stazioni e scali della stessa località ».

(È approvato).

Art. 9.

L'articolo 45 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente, con effetto dal 1° luglio 1973:

« Art. 45.

A) Per ogni ora di scorta ai treni e relative operazioni accessorie, se effettuate, su linee esercitate con servizio a dirigenza unica, viene corrisposto un compenso nei seguenti importi:

capo treno	L. 55
conduttore, assistente viaggiante e ausiliario viaggiante	» 40

Il compenso orario spetta dall'ora di orario di partenza all'ora reale di arrivo di ciascuno dei treni effettuati su dette linee.

Gli eventuali ritardi in arrivo vanno tuttavia considerati solo se non imputabili al personale interessato.

Per i dipendenti utilizzati su dette linee ai servizi locali ed ai treni materiali il compenso orario va corrisposto per tutta la durata del servizio computata a partire dall'ora prescritta per l'inizio del servizio fino all'ora reale di ultimazione del servizio stesso dopo l'ultima corsa.

Ai fini di cui al precedente comma sono servizi locali i treni e le tradotte effettuati tra stazioni o scali della stessa località.

B) Ai capi treno utilizzati esclusivamente alle scritture presso i depositi personale viaggiante è corrisposto un compenso giornaliero di lire 250.

Il compenso giornaliero di cui sopra è corrisposto per ogni giornata di presenza in servizio, congedo annuale o concesso ai sensi dell'articolo 87 dello stato giuridico e di riposo a recupero di prestazioni ordinarie rese in altre giornate lavorative in eccedenza alla media giornaliera dell'orario di lavoro e non retribuite con il compenso per lavoro straordinario. Quando l'orario di lavoro settimanale è distribuito su 5 giornate, il compenso è maggiorato del 20 per cento.

C) Al personale dei treni utilizzato in mansioni proprie di altre qualifiche compete, tanto per le giornate di servizio che per quelle di congedo, il premio industriale relativo alle mansioni espletate, previsto dall'articolo 66.

D) Nelle giornate di congedo annuale o concesso ai sensi dell'articolo 87 dello stato giuridico, al personale dei treni addetto ai servizi di scorta compete il trattamento di competenze accessorie fissato con decreto ministeriale in applicazione dell'articolo 86, comma settimo, dello stato giuridico ».

(È approvato).

Art. 10.

L'articolo 52 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modifica-

8ª COMMISSIONE

43° RESOCONTO STEN. (6 febbraio 1974)

zioni, è sostituito come segue, con effetto dal 1° luglio 1973:

« A) Compenso per particolari funzioni.

Al personale delle navi traghetto che, oltre a svolgere le normali mansioni inerenti al servizio di navigazione espletate dai pari qualifica, assume particolari responsabilità amministrative, tecniche o contabili, ivi comprese quelle relative alle dotazioni ed ai rispetti di bordo, può essere concesso, con provvedimento del direttore generale, un compenso giornaliero nelle seguenti misure massime:

comandante e direttore di macchina	L. 472
1° ufficiale navale e 1° ufficiale di macchina	» 429
ufficiale navale e ufficiale di macchina	» 399
nostromo, capo motorista e capo elettricista	» 315
carpentiere, motorista ed elettricista	» 294
marinaio e ingrassatore	» 282
carbonaio	» 270

Il numero dei compensi giornalieri spettanti in ciascun mese è dato dalla differenza fra il numero delle giornate solari, escluse le domeniche, cadenti nel mese stesso e quello relativo alle assenze dovute a festività infrasettimanale, congedo, malattia, infortunio, aspettativa, sospensione, eccetera, nonché ad utilizzazioni diverse da quelle che danno titolo al compenso di cui sopra.

B) Premio orario di presenza a bordo.

Per ogni ora di presenza a bordo viene corrisposto un premio nelle seguenti misure:

comandante e direttore di macchina	L. 255
1° ufficiale navale e 1° ufficiale di macchina	» 240
ufficiale navale e ufficiale di macchina	» 225
nostromo, capo motorista e capo elettricista	» 195
carpentiere, motorista e elettricista	» 185
marinaio e ingrassatore	» 150
carbonaio	» 120

C) All'ufficiale preposto al comando e a quello preposto alla direzione di macchina della nave, viene altresì corrisposto un pre-

mio di lire 120 per ogni ora di presenza a bordo eccedente quelle di servizio.

Allo stesso personale viene corrisposta, in sostituzione del compenso per lavoro straordinario, una indennità per giornata di turno il cui importo sarà stabilito dal direttore generale in misura ragguagliata all'entità media delle prestazioni di lavoro straordinario rese e, comunque, non superiore al 3 per cento dello stipendio iniziale mensile.

Per i servizi che comportano una presenza a bordo di durata inferiore a 12 ore, detta indennità sarà stabilita dal direttore generale in misura, comunque, non superiore al 50 per cento di quella di cui al precedente comma.

D) Nelle giornate di congedo annuale o concesso ai sensi dell'articolo 87 dello stato giuridico compete il trattamento di competenze accessorie fissato con decreto ministeriale in applicazione dell'articolo 86, comma settimo, dello stato giuridico ».

(È approvato).

Art. 11.

L'articolo 57 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente, con effetto dal 1° luglio 1973:

« Al personale utilizzato a bordo su nave ferma nei porti delle sedi di navigazione per riserva oppure per lavori di riparazione e manutenzione, spetta, per ogni ora di servizio, un compenso orario pari all'85 per cento delle competenze accessorie realizzabili dal personale in navigazione, secondo il turno base di servizio.

Tale compenso è cumulabile con quello previsto dall'articolo 52, punto A ».

(È approvato).

Art. 12.

I punti a) e b) dell'articolo 59 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e succes-

8ª COMMISSIONE

43º RESOCONTO STEN. (6 febbraio 1974)

sive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti, con effetto dal 1º luglio 1973:

« a) il premio per particolari funzioni di cui all'articolo 52, punto A, se spettante in relazione ai compiti affidati;

b) il premio orario di presenza a bordo e l' " aliquota residua " di cui all'articolo 82-bis, entrambi per il solo periodo di lavoro a bordo ».

Al secondo comma dell'articolo 61 delle succitate disposizioni sulle competenze accessorie, il riferimento « articolo 52, ultimo comma » è sostituito, con effetto dal 1º luglio 1973, con « punto C) dell'articolo 52 ».

(È approvato).

Art. 13.

L'articolo 65 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente, con effetto dal 1º luglio 1973:

« I dipendenti dell'esercizio addetti a lavori che si prestano ad una preventiva determinazione dei tempi da assegnare per la loro esecuzione, possono essere ammessi a concorrere, individualmente o per gruppi o collettivamente, ad un cottimo denominato premio di maggior produzione da corrispondere per ogni ora di lavoro in misura proporzionale alla maggior produzione resa e fino ad un massimo del 40 per cento di una paga base oraria che è commisurata per l'operaio qualificato ad una aliquota in nessun caso superiore alla 365ª parte del 64 per cento della più elevata classe di stipendio annuo iniziale, ragguagliata ad ora.

La paga base così determinata è attribuita anche all'operaio specializzato ed è aumentata del 4,5 per cento per l'operaio specializzato capo gruppo; è ridotta del 19 per cento per il capo squadra manovali, del 28 per cento per il manovale specializzato e per il manovale.

Al personale ammesso a fruire del premio di maggior produzione non compete il premio industriale previsto dall'articolo 66 delle presenti disposizioni.

Al personale stesso è comunque garantito un guadagno per premio di maggior produzione pari al 40 per cento di quello massimo realizzabile con tale sistema di lavorazione, a parità di presenza nel mese.

Le norme di applicazione del premio di maggior produzione sono emanate dal direttore generale, il quale, ove sia necessaria la partecipazione al sistema di produzione di dipendenti di qualifica del personale esecutivo dell'esercizio diversa da quelle sopra indicate, può disporre l'estensione nei loro confronti del premio medesimo, fissandone il relativo trattamento ».

(È approvato).

Art. 14.

L'articolo 66 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente, con effetto dal 1º luglio 1973:

« Art. 66.

Premio industriale.

Al personale ferroviario è corrisposto un premio industriale giornaliero commisurato alle responsabilità, ai rischi e ai disagi che derivano dalle mansioni effettivamente esercitate.

Nella seguente tabella sono riportati per ciascuna qualifica gli importi minimi e massimi entro i quali saranno determinate le misure di premio da attribuire, in relazione alla onerosità dei singoli incarichi espletati:

QUALIFICHE	Minimo Lire	Massimo Lire
PERSONALE DIRETTIVO		
Ispettore capo superiore r. e.	600	1.100
Ispettore capo r. e.		
Ispettore capo aggiunto		
Ispettore principale	370	1.000
Ispettore	370	1.000

8ª COMMISSIONE

43º RESOCONTO STEN. (6 febbraio 1974)

QUALIFICHE	Minimo Lire	Massimo Lire	QUALIFICHE	Minimo Lire	Massimo Lire	
PERSONALE DEGLI UFFICI			PERSONALE DELL'ESERCIZIO			
<i>Personale di concetto:</i>			<i>Dirigenti delle stazioni:</i>			
<i>Movimentisti:</i>						
Segretario superiore di 1ª classe	240	800	Capo stazione sovrintendente	640	1.000	
Segretario tecnico superiore di 1ª classe			Capo stazione superiore	540	800	
Revisore superiore di 1ª classe			Capo stazione	200	700	
Disegnatore superiore di 1ª classe			<i>Gestionisti:</i>			
Segretario superiore	190	700	Capo gestione sovrintendente	300	600	
Segretario tecnico superiore			Capo gestione superiore	250	500	
Revisore superiore			Capo gestione	140	450	
Disegnatore superiore			<i>Personale esecutivo delle stazioni:</i>			
Segretario	140	430	Assistente capo di stazione	120	460	
Segretario tecnico			Assistente di stazione	80	460	
Disegnatore			Ausiliario di stazione	70	330	
Revisore capo a. p.			<i>Manovratori:</i>			
Revisore principale a. p.				<i>Deviatori:</i>		
<i>Personale esecutivo:</i>			Manovratore capo	190	400	
Applicato capo	70	300	1º manovratore	190	400	
Applicato stenodattilografo capo			Manovratore	190	350	
Applicato tecnico capo			<i>Gestori e ausiliari:</i>			
Tecnico capo di radiologia			Gestore capo	150	350	
Infermiere capo	70	250	Gestore di 1ª classe	100	300	
Applicato			Gestore	50	200	
Applicato stenodattilografo			Ausiliario di fermata	50	200	
Applicato tecnico			<i>Dirigenti dei depositi personale viaggiante:</i>			
Tecnico di radiologia				<i>Capo personale viaggiante sovrintendente</i>		
Infermiere				<i>Capo personale viaggiante superiore</i>		
<i>Personale ausiliario:</i>			<i>Capo personale viaggiante</i>			
Commesso capo	70	250				
Commesso	70	250				
Infermiere di 1ª classe a. p.	70	250				
Infermiere a. p.						

8ª COMMISSIONE

43° RESOCONTO STEN. (6 febbraio 1974)

QUALIFICHE	Minimo Lire	Massimo Lire
<i>Controllori viaggianti:</i>		
Controllore viaggiante sovrintendente	250	600
Controllore viaggiante superiore	180	500
Controllore viaggiante	140	450
<i>Dirigenti dei depositi locomotive:</i>		
Capo deposito sovrintendente	640	1.000
Capo deposito superiore	600	800
Capo deposito	540	800
<i>Dirigenti della linea:</i>		
Capo tecnico superiore della linea	200	500
Capo tecnico della linea	200	450
<i>Personale esecutivo della linea:</i>		
Operaio specializzato dell'armamento	80	350
Operaio dell'armamento	80	250
<i>Personale di vigilanza:</i>		
Guardiano di prima classe	50	220
Guardiano	50	220
<i>Dirigenti tecnici:</i>		
Capo tecnico sovrintendente	300	950
Capo tecnico superiore	280	800
Capo tecnico	250	750
<i>Operai, verificatori e tecnici i. e.:</i>		
Verificatore	300	450
Tecnico i. e.	300	450
Operaio specializzato	180	430
Operaio qualificato	180	430
<i>Autisti:</i>		
Autista	150	300

Manovali:

QUALIFICHE	Minimo Lire	Massimo Lire
Capo squadra manovali	110	300
Manovale specializzato	70	300
Ausiliario di magazzino	70	300
Manovale	70	300

Alla determinazione delle misure di premio nei limiti giornalieri consentiti e alla indicazione delle mansioni particolari che ne danno titolo viene provveduto con decreto del Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione.

Per i capi dei reparti dell'esercizio e per i titolari di impianti dell'esercizio di particolare importanza il Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione, stabilisce la misura di premio da attribuire, nel limite massimo giornaliero di lire 1.600 per i dipendenti rivestiti di qualifiche di livello 1 e di lire 1.200 per quelli di livello 2 del quadro di equiparazione delle qualifiche approvato con decreto ministeriale 17 settembre 1971, numero 12109. L'importo è da graduare in relazione alla gravosità ed all'impegno dell'incarico espletato nei diversi settori dell'esercizio.

Per il capo stazione, il capo stazione superiore e il capo stazione sovrintendente va aggiunto al premio spettante l'importo di lire 284 quando vengono svolte mansioni che comportano dirette responsabilità di movimento e circolazione treni ».

(È approvato).

Art. 15.

L'articolo 67 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni è sostituito dal seguente, con effetto dal 1° luglio 1973:

« Il premio industriale di cui al precedente articolo compete per ogni giornata di presenza in servizio, congedo annuale o con-

8ª COMMISSIONE

43º RESOCONTO STEN. (6 febbraio 1974)

cesso ai sensi dell'articolo 87 dello stato giuridico e di riposo a recupero di prestazioni ordinarie rese in altre giornate lavorative in eccedenza alla media giornaliera dell'orario di lavoro e non retribuite con il compenso per lavoro straordinario.

Per il personale il cui orario di lavoro settimanale è distribuito su cinque giornate il premio industriale è maggiorato del 20 per cento.

Ai dipendenti che danno un rendimento lavorativo particolarmente elevato può essere corrisposta una maggiorazione non superiore al 10 per cento del premio industriale percepito, oltre ad una integrazione, dell'importo appresso indicato per ogni qualifica, per ogni giornata per la quale è stato corrisposto il premio industriale.

PERSONALE DIRETTIVO.

	Lire
Ispettore capo superiore r. e.	240
Ispettore capo r. e.	190
Ispettore capo aggiunto	190
Ispettore principale	160
Ispettore	140

PERSONALE DEGLI UFFICI.

	Lire
<i>Personale di concetto:</i>	
Segretario superiore di 1ª classe	90
Segretario tecnico superiore di 1ª classe	
Revisore superiore di 1ª classe	78
Disegnatore superiore di 1ª classe	
Segretario superiore	66
Segretario tecnico superiore	
Revisore superiore	
Disegnatore superiore	
Segretario	66
Segretario tecnico	
Disegnatore	
Revisore capo a. p.	66
Revisore principale a. p.	

Lire

Personale esecutivo:

Applicato capo	40
Applicato stenodattilografo capo	
Applicato tecnico capo	
Tecnico capo di radiologia	
Infermiere capo	32
Applicato	
Applicato stenodattilografo	
Applicato tecnico	
Tecnico di radiologia	28
Infermiere	

Personale ausiliario:

Commesso capo	24
Commesso	20
Infermiere di 1ª classe a. p.	28
Infermiere a. p.	

PERSONALE DELL'ESERCIZIO.

*Dirigenti delle stazioni:**Movimentisti:*

Capo stazione sovrintendente	90
Capo stazione superiore	78
Capo stazione	66

Gestionisti:

Capo gestione sovrintendente	90
Capo gestione superiore	78
Capo gestione	66

Personale esecutivo delle stazioni:

Assistente capo di stazione	45
Assistente di stazione	35
Ausiliario di stazione	28

Manovratori:

Manovratore capo	58
1º manovratore	48
Manovratore	43

Deviatori:

Deviatore capo	58
1º deviatore	44
Deviatore	34

8ª COMMISSIONE

43º RESOCONTO STEN. (6 febbraio 1974)

	Lire
<i>Gestori e ausiliari:</i>	
Gestore capo	45
Gestore di 1ª classe	32
Gestore	28
Ausiliario di fermata	20
<i>Dirigenti dei depositi personale viaggiante:</i>	
Capo personale viaggiante sovrintendente	90
Capo personale viaggiante superiore	78
Capo personale viaggiante	66
<i>Controllori viaggianti:</i>	
Controllore viaggiante sovrintendente	90
Controllore viaggiante superiore	78
Controllore viaggiante	66
<i>Dirigenti dei depositi locomotive:</i>	
Capo deposito sovrintendente	90
Capo deposito superiore	78
Capo deposito	66
<i>Dirigenti della linea:</i>	
Capo tecnico superiore della linea	78
Capo tecnico della linea	66
<i>Personale esecutivo della linea:</i>	
Operaio specializzato dell'armamento	45
Operaio dell'armamento	34
<i>Personale di vigilanza:</i>	
Guardiano di 1ª classe	32
Guardiano	25
<i>Dirigenti tecnici:</i>	
Capo tecnico sovrintendente	90
Capo tecnico superiore	78
Capo tecnico	66
<i>Operai, verificatori e tecnici i. e.:</i>	
Verificatore	66
Tecnico i. e.	66
Operaio specializzato	46
Operaio qualificato	36

	Lire
<i>Autisti:</i>	
Autista	40
<i>Manovali:</i>	
Capo squadra manovali	35
Manovale specializzato	28
Ausiliario di magazzino	28
Manovale	24

Le norme e i criteri per l'attribuzione del premio e la corresponsione della predetta maggiorazione del 10 per cento e relativa integrazione sono stabiliti dal direttore generale.

In caso di promozione con effetto retroattivo non si fa luogo a regolarizzazioni per quel che concerne il trattamento percepito per le mansioni esercitate, che resta acquisito ».

(È approvato).

Art. 16.

In correlazione con la ristrutturazione dei premi di lavoro e del premio industriale di cui agli articoli 10 e 14 della presente legge, alle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente articolo, con effetto dal 1º luglio 1973:

« Art. 82-bis.

Aliquota residua conseguente alla ristrutturazione del premio industriale e dei premi di lavoro del personale delle navi traghetto, in dipendenza dell'istituzione della " indennità pensionabile ".

Al personale ferroviario delle seguenti categorie è corrisposta una " aliquota residua " nelle misure a lato indicate:

A) — Personale delle navi traghetto.

Per ogni ora di servizio prestato a bordo della nave:

Comandante e direttore di macchina L. 30

8ª COMMISSIONE

43º RESOCONTO STEN. (6 febbraio 1974)

1º Ufficiale navale e 1º ufficiale di macchina:	
parametro 304	» 70
parametro 265	» 110
Ufficiale navale e ufficiale di macchina	» 100
Nostromo, capo motorista e capo elettricista	» 30
Carpentiere, motorista ed elettricista	» 30
Marinaio e ingrassatore	» 20
Carbonaio	» 20

In caso di soppressione di una o più corse programmate l'aliquota spetta al solo personale impegnato a bordo per lavori di riparazione e manutenzione nave.

B) — *Personale direttivo.*

Per ogni giornata di presenza in servizio:

Ispettore capo superiore r. e.	L. 220
Ispettore capo r. e.	» 470

Ispettore capo aggiunto:

parametro 530	L. —
parametro 487	» —
parametro 455	» 238
parametro 426	» 570
parametro 387	» 570

Ispettore principale:

parametro 370	» 150
parametro 307	» 750
Ispettore	» 850

L'aliquota di cui sopra viene corrisposta con le norme ed i criteri stabiliti dall'articolo 67 delle presenti disposizioni ».

(È approvato).

Art. 17.

Il comma settimo dell'articolo 86 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente, con effetto dal 1º luglio 1973:

« Durante il periodo delle ferie spettano al dipendente, in aggiunta allo stipendio ed

alle altre annesse competenze ordinarie, le competenze accessorie normalmente percepite in attività di servizio in relazione alla qualifica rivestita in base agli articoli 33 secondo comma, 39, 46, 52, 53, 54, 65, 66, 67 e 82-bis, delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34 e successive modificazioni. Le competenze accessorie di cui ai citati articoli 39, 46, 52, 53, 54, 65 e 82-bis, punto A), sono corrisposte nelle misure medie stabilite dal Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile con proprio decreto, sentito il Consiglio di amministrazione ».

(È approvato).

Art. 18.

Il primo comma dell'articolo 2 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, modificato dalla legge 24 febbraio 1973, n. 21, con effetto dal 1º novembre 1971 è, con uguale decorrenza, sostituito dal seguente:

« Al personale comandato in missione in località distanti almeno 10 chilometri dalla ordinaria residenza compete l'indennità di trasferta nelle misure orarie indicate come appresso:

	Lire
	—
1) direttore generale	640
2) dirigente generale	430
3) dirigente superiore; primo dirigente; ispettore capo superiore r. e.; ispettore capo r. e.; ispettore capo aggiunto . . .	370
4) ispettore principale, ispettore	320
5) segretario superiore di prima classe e qualifiche equiparate, segretario superiore e qualifiche equiparate, capo stazione sovrintendente e qualifiche equiparate, capo stazione superiore e qualifiche equiparate . .	320

	Lire
6) segretario e qualifiche equiparate, capo stazione e qualifiche equiparate, applicato capo e qualifiche equiparate, tecnico capo di radiologia, infermiere capo, assistente capo di stazione, gestore capo, capo treno, macchinista, nostromo, capo motorista, capo elettricista, applicato e qualifiche equiparate, tecnico di radiologia, infermiere, gestore di prima classe, assistente di stazione, gestore, conduttore, macchinista T.M., aiuto macchinista, aiuto macchinista T.M., assistente viaggiante, ausiliario viaggiante, tecnico i.e., verificatore, manovratore capo, deviatore capo, operaio specializzato, operaio specializzato dell'armamento, carpentiere, motorista, elettricista . . .	250
7) rimanente personale	210 ».

(È approvato).

Art. 19.

Il primo comma dell'articolo 19 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, modificato dalla legge 24 febbraio 1973, n. 21, è sostituito, con effetto dal 1º novembre 1971, dal seguente:

« Al personale traslocato spetta un'indennità di prima sistemazione nella seguente misura:

	Lire
1) direttore generale e dirigente generale	202.000
2) dirigente superiore; primo dirigente; ispettore capo superiore r.e.; ispettore capo r.e.; ispettore capo aggiunto; ispettore principale; se-	

	Lire
gretario superiore di 1ª classe e qualifiche equiparate; capo stazione sovrintendente e qualifiche equiparate . .	170.000
3) rimanente personale direttivo, di concetto ed esecutivo degli uffici, e dirigenti dell'esercizio; gestore capo, assistente capo di stazione, assistente di stazione, gestore di 1ª classe, capo treno, macchinista, macchinista T.M., nostromo, capo motorista, capo elettricista	144.000
4) rimanente personale	123.000 ».

(È approvato).

Art. 20.

Il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 8 aprile 1952, n. 212, non si applica al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Al personale applicato in via continuativa agli impianti dei centri meccanografici può essere corrisposta una particolare indennità le cui modalità di corresponsione saranno stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. La misura dell'indennità non può comunque essere superiore a quella che sarà stabilita in applicazione dell'articolo 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

(È approvato).

Art. 21.

Ai dipendenti delle imprese appaltatrici di servizi ferroviari, nei cui confronti viene applicato il trattamento economico e normativo del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai servizi in appalto dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello

Stato, è corrisposto, a decorrere dal 1º gennaio 1974, un assegno mensile di lire 7.000.

Detto assegno è corrisposto anche con la gratifica natalizia e non è computabile come elemento di retribuzione ai fini degli altri istituti contrattuali.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato provvederà, nei modi d'uso, al rimborso, alle imprese appaltatrici, dell'onere conseguente.

(È approvato).

Art. 22.

La delega per la riscossione dei contributi sindacali rilasciata ai sensi dell'articolo 50 della legge 18 marzo 1968, n. 249, opera, con effetto dal 1º luglio 1973, anche sull'indennità pensionabile istituita con la presente legge, ove concessa per quota percentuale dello stipendio.

(E approvato).

Art. 23.

Il contributo dovuto dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato all'Opera di previdenza a favore del personale, calcolato sull'80 per cento dello stipendio in godimento, dell'assegno personale pensionabile, del compenso per ex combattente dell'indennità pensionabile istituita con la presente legge, è stabilito nella misura dell'8 per cento, a decorrere dal 1º luglio 1973.

(È approvato).

Art. 24.

All'onere netto derivante dall'attuazione della presente legge valutato complessivamente in lire 267.700 milioni — di cui lire 86.700 milioni per l'anno finanziario 1973 e lire 181.000 milioni per l'anno finanziario 1974 — l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato provvederà, quanto a lire 231.400 milioni con sovvenzione del Tesoro e quanto a lire 36.300 milioni con nuove risorse del proprio bilancio.

Alla copertura dell'onere di lire 231.400 milioni per la sovvenzione di cui al com-

ma precedente si provvede, quanto a lire 30.500 milioni a carico dei fondi speciali di cui ai capitoli 3523 (5.500 milioni) e 5381 (25.000 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973 e quanto a lire 200.900 milioni, mediante riduzioni, rispettivamente, per lire 110.000 milioni del fondo di cui al capitolo 3523 e per lire 90.900 milioni di stanziamento del capitolo 2966 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

(È approvato).

Art. 25.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

M A D E R C H I . A nome del Gruppo comunista dichiaro la nostra piena adesione al disegno di legge e, più in generale, a questi provvedimenti che finalmente risolvono il problema della piattaforma rivendicativa della categoria.

G R O S S I . Esprimo parere favorevole a nome del Gruppo del partito socialista italiano.

P A C I N I . Esprimo parere favorevole al disegno di legge.

B O N I N O . Il mio Gruppo è favorevole, con l'augurio che migliorino i servizi!

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Sistemazione degli incaricati di stazione, fermata e passaggi a livello nei ruoli organici dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato** » (1495) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sistemazione degli incaricati di stazione, fermata e passaggi a livello nei ruoli organici dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Santalco di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

S A N T A L C O , *relatore alla Commissione*. Questo è l'ultimo dei provvedimenti compresi nella piattaforma rivendicativa dei dipendenti delle ferrovie che viene all'esame del Senato. Riguarda la sistemazione degli incaricati di stazione, fermata e passaggi a livello nei ruoli organici dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

La Camera dei deputati ha apportato delle modificazioni al testo governativo aggiungendo alcuni articoli — per la precisione quattro — riguardanti il personale delle navi traghetto. Iniziativa che personalmente condivido perchè viene a sanare una situazione molto incresciosa.

Il provvedimento al nostro esame segue altri due analoghi, già approvati dal Parlamento: mi riferisco alle leggi n. 668 del 27 luglio 1967 e n. 747 del 7 ottobre 1969, con le quali fu disposto l'inquadramento nei ruoli organici dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in qualifiche all'uopo istituite, del personale (assuntori, incaricati e coadiutori) che prestava la propria opera alle dipendenze dell'Azienda stessa per l'espletamento dei servizi gestiti in assuntoria. Buona parte del predetto personale, però, non ha potuto beneficiare di quei due provvedimenti per cui se n'è reso necessario un terzo, che è ora al nostro esame.

Le modificazioni apportate dall'altro ramo del Parlamento, come ho accennato, riguardano l'inserzione nel disegno di legge degli attuali articoli 9, 10, 11 e 12, con i quali si pone un divieto all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato di assumere personale a contratto per il servizio delle navi traghetto e viene sancita la sistemazione del personale che ha prestato già servizio sulle stesse.

Desidero sottolineare, doverosamente, la sollecitudine con cui il Senato ha affrontato i provvedimenti relativi ai ferrovieri la cui approvazione, indubbiamente, chiude una vertenza che si trascinava da molto tempo dando tranquillità al personale ed alla stessa Azienda.

P R E S I D E N T E . A tal proposito devo comunicare che è pervenuto alla Presidenza della Commissione un telegramma, a firma dei tre segretari delle confederazioni sindacali, con parole di elogio alla Commissione per la sollecitudine con cui i precedenti provvedimenti riguardanti la materia erano stati approvati, e di auspicio affinché avvenga lo stesso per gli ultime due, il n. 1494 e il n. 1495.

S A N T A L C O , *relatore alla Commissione*. Devo aggiungere che la Camera dei deputati avrebbe dovuto modificare il titolo del disegno di legge, in quanto, con i nuovi articoli introdotti, viene risolto anche il problema del personale delle navi traghetto. Sinceramente, però, non mi sento di proporre in questa sede tale modifica perchè ciò comporterebbe il ritorno del disegno di legge all'altro ramo del Parlamento, e conseguentemente una ulteriore perdita di tempo.

Colgo l'occasione, invece, per invitare il Governo a voler predisporre un testo unico di tutte le leggi in materia dal momento che siamo arrivati ad un punto in cui è difficile orientarsi. Vi sono numerose leggi che richiamano o modificano altre norme. In altra occasione mi permetterò di presentare un ordine del giorno per impegnare il Governo (e non solo il Ministero dei trasporti perchè il problema si pone per tutti i Ministeri) in tal senso. Il Parlamento approva in continuazione leggi che modificano o richiamano le

precedenti; il cittadino non è più in condizioni di poter capire e seguire la legislazione e gli stessi burocrati fanno molta fatica nella ricerca di provvedimenti che vengono citati dalle leggi che noi andiamo via via approvando.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

C E N G A R L E , *sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile.* Con la approvazione di questo disegno di legge si esaurisce l'iter, almeno in questo ramo del Parlamento, dei provvedimenti concernenti il personale delle Ferrovie dello Stato. Ne restano, per la verità, altri tre già approvati da questa Commissione che mi auguro nella prossima settimana la 10^a Commissione della Camera dei deputati possa definitivamente approvare.

Per quanto riguarda la giusta considerazione del relatore, sono dell'avviso che, a prescindere dal titolo, si proceda all'approvazione del disegno di legge, tenendo conto che in origine avevamo introdotto anche norme attinenti ai guardamassi; ma, trovandoci in presenza ad un diniego del Ministero del tesoro di fronte a questa categoria, abbiamo ritenuto utile inserire questi articoli aggiuntivi proprio per poter dire la parola fine ad uno stato di estremo disagio che si verificava tra il personale delle navi traghetto. Devo dire che le Commissioni competenti hanno convenuto su questa opportunità ed io non posso che prendere atto della disponibilità di questa Commissione e rinnovare il ringraziamento per il lavoro svolto. Colgo anche l'occasione, riallacciandomi all'intervento del relatore, per sottolineare l'opportunità di arrivare, evidentemente in collaborazione col Ministro per l'organizzazione della pubblica Amministrazione, ad un testo unico che consenta di raccogliere tutte le leggi in un quadro organico, al fine di evitare le difficoltà richiamate dal senatore Santalco.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati nella qualifica di gestore dei ruoli organici del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato:

a) gli incaricati dei servizi di stazione e di fermata;

b) gli incaricati utilizzati a termini dell'articolo 6, punto 3, del decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile 27 luglio 1971, n. 10947, per le sostituzioni dei soggetti di cui alla precedente lettera a);

c) gli incaricati e i coadiutori addetti a servizi diversi da quelli indicati alla precedente lettera a), quando si tratti di soggetti i quali non hanno potuto conseguire l'inquadramento a ruolo nelle qualifiche dei gestori in applicazione delle leggi 27 luglio 1967, n. 668 e 7 ottobre 1969, n. 747, o perchè, pur essendo in possesso degli altri requisiti previsti da dette leggi, erano carenti dell'anno di continuativo servizio o delle 500 giornate di effettive prestazioni nel triennio 1° maggio 1964-30 aprile 1967, ovvero perchè, pur possedendo gli altri requisiti prescritti, alla data del 26 agosto 1967 si trovavano a prestare la loro opera in servizi non utili ai fini dell'inquadramento a seguito di trasferimento disposto dall'Azienda per soppressione del posto di assuntoria dagli stessi precedentemente occupato.

(È approvato).

Art. 2.

Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati nella qualifica di ausiliario di fermata dei ruoli organici del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato:

a) gli incaricati non inquadrati nella qualifica di gestore ai sensi dell'articolo 1 perchè privi delle abilitazioni prescritte all'articolo 4 della presente legge;

b) gli incaricati utilizzati esclusivamente nelle fermate abilitate al servizio viaggiatori

e bagagli con le norme in uso per le case cantoniere;

c) gli incaricati e i coadiutori addetti a servizi diversi da quelli di stazione e di fermata, quando si tratti di soggetti i quali non hanno potuto conseguire l'inquadramento a ruolo nella qualifica di ausiliario di fermata, ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 ottobre 1969, n. 747, o perchè carenti del requisito delle 150 giornate di effettive prestazioni nell'anno precedente la data di entrata in vigore della legge medesima, ovvero perchè, pur possedendo gli altri requisiti prescritti, alla data del 26 agosto 1967 si trovavano a prestare la loro opera in servizi non utili ai fini dell'inquadramento a seguito di trasferimento disposto dall'Azienda per soppressione del posto di assuntoria dagli stessi precedentemente occupato;

d) i dipendenti degli incaricati di stazione e di fermata di cui all'articolo 4, primo e terzo comma, del decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile 27 luglio 1971, n. 10947.

(È approvato).

Art. 3.

Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati nella qualifica di guardiano dei ruoli organici del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato:

a) gli incaricati del servizio di apertura e chiusura dei passaggi a livello presenziati;

b) gli incaricati utilizzati a termini dell'articolo 6, punto 3, del decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile 27 luglio 1971, n. 10947, per le sostituzioni dei soggetti di cui alla precedente lettera a);

c) gli incaricati e i coadiutori addetti a servizi diversi da quelli indicati alla precedente lettera a), quando si tratti di soggetti i quali non hanno potuto conseguire l'inquadramento a ruolo nelle qualifiche del personale di vigilanza in applicazione delle leggi 27 luglio 1967, n. 668 e 7 ottobre 1969, n. 747, o perchè, pur essendo in possesso degli altri requisiti previsti da dette leggi, erano carenti dell'anno di continuativo servizio o delle 500

giornate di effettive prestazioni nel triennio 1º maggio 1964-30 aprile 1967, ovvero perchè, pur possedendo gli altri requisiti prescritti, alla data del 26 agosto 1967 si trovavano a prestare la loro opera in servizi non utili ai fini dell'inquadramento a seguito di trasferimento disposto dall'Azienda per soppressione del posto di assuntoria dagli stessi precedentemente occupato;

d) i dipendenti degli incaricati di passaggi a livello, di cui all'articolo 4, primo e terzo comma, del decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile 27 luglio 1971, n. 10947.

(È approvato).

Art. 4.

Sono condizioni per l'ammissione all'inquadramento:

che la posizione giuridica che dà titolo ad esso ai sensi dei precedenti articoli 1, 2 e 3 sia posseduta alla data di entrata in vigore della presente legge; hanno tuttavia titolo ad essere ammessi all'inquadramento anche quegli incaricati, sostituti e coadiutori che a tale data si trovino ad adempiere agli obblighi militari, ovvero in stato di astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro a norma della legge 30 dicembre 1971, n. 1204;

il possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, di un'età non superiore a 62 anni per coloro che debbono essere inquadrati nella qualifica di gestore e a 58 anni per coloro che debbono essere inquadrati nelle qualifiche di ausiliario di fermata e di guardiano.

L'ammissione all'inquadramento nella qualifica di gestore è altresì subordinata al possesso delle abilitazioni alle gestioni viaggiatori, bagagli e merci; l'ammissione all'inquadramento nella qualifica di ausiliario di fermata, al possesso delle abilitazioni a freni, scambi e manovre. Tali abilitazioni dovranno essere conseguite, in base ad appositi programmi, nel termine massimo di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il diritto a conseguire la nomina nella qualifica d'inquadramento è subordinato al

possesso del titolo di studio di licenza di scuola elementare e dei requisiti di idoneità fisica previsti dalle norme vigenti per le qualifiche di inquadramento, da accertare con i criteri delle visite di revisione. Tali requisiti debbono essere posseduti alla data della deliberazione di nomina.

(E approvato).

Art. 5.

Ciascuno degli inquadramenti di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 è effettuato d'ufficio — ad eccezione dei soggetti indicati alle lettere c) dei predetti articoli, i quali dovranno presentare, a pena di decadenza, domanda d'inquadramento nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge — in base a graduatorie formulate secondo le giornate di effettiva prestazione per l'espletamento dei servizi d'istituto, maturate dagli aventi titolo nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1971 e la data di entrata in vigore della presente legge, da valutare in base a criteri che verranno stabiliti con deliberazione del direttore generale delle ferrovie dello Stato sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale ed unitario maggiormente rappresentative. A parità di punteggio la preferenza è data dall'età.

I soggetti di cui all'articolo 2, lettera a), sono collocati in graduatoria prima degli altri aventi titolo all'inquadramento nella qualifica di ausiliario di fermata.

Compete al direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nominare le commissioni compartimentali per la formulazione delle graduatorie di inquadramento, alle quali parteciperanno i rappresentanti del personale designati con i criteri di cui all'articolo 23 della legge 27 luglio 1967, n. 668, approvare le graduatorie stesse e deliberare la nomina a ruolo degli aventi titolo.

Gli inquadramenti sono deliberati nel quantitativo delle dotazioni organiche in aumento alle tre qualifiche, stabilite in n. 161 unità per la qualifica di gestore, in n. 12 unità per la qualifica di ausiliario di fermata e in n. 1757 unità per la qualifica di guardiano.

Le dotazioni organiche di cui al comma precedente verranno ripartite fra i comparti-

menti con decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.

Sono dichiarati decaduti dal diritto alla nomina i rinunciatari, coloro i quali non risultino in possesso dei requisiti indicati al terzo comma dell'articolo 4 e coloro i quali nel termine di 60 giorni dalla partecipazione dell'invito non raggiungano il posto d'organico loro assegnato. Decadono altresì dal diritto alla nomina quei soggetti i quali, sia anteriormente sia successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, siano venuti a versare nelle condizioni previste all'articolo 19, nn. 3) e 4), del decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile 27 luglio 1971, n. 10947.

I posti non coperti dai decaduti vanno conferiti a coloro che seguono in graduatoria e che non avevano potuto conseguire la nomina per mancanza di disponibilità.

(È approvato).

Art. 6.

Il personale inquadrato ai sensi della presente legge è iscritto al fondo pensioni e alla opera di previdenza, ai sensi dell'articolo 64 della legge 26 marzo 1958, n. 425.

In luogo della iscrizione al fondo pensioni, il personale medesimo ha facoltà di optare, entro sei mesi dalla data di accettazione dell'inquadramento, per la conservazione della iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Dalla iscrizione al fondo pensioni sono comunque esclusi coloro i quali alla data di decorrenza dell'inquadramento abbiano superato il 50° anno di età o, se inquadrati nella qualifica di gestore, il 52° anno. In tale caso gli interessati saranno iscritti, ove non lo fossero già, all'Istituto nazionale della previdenza sociale e coloro i quali, secondo la tabella allegato n. 6 alla legge 7 ottobre 1969, n. 747, dovrebbero essere collocati in quiescenza al compimento del 58° anno di età, saranno trattenuti fino al 60° anno.

Con l'iscrizione all'opera di previdenza cessa per l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato l'obbligo del pagamento dei premi per le polizze costituite in base alle con-

venzioni stipulate con l'Istituto nazionale delle assicurazioni.

L'Azienda stessa cederà la proprietà della polizza agli interessati, i quali potranno avvalersi delle facoltà previste dall'articolo 9 della convenzione stipulata con il predetto istituto assicurativo ed approvata con il decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile 6 settembre 1952, n. 893.

(È approvato).

Art. 7.

Per il personale inquadrato a ruolo in base alla presente legge ed iscritto al fondo pensioni, la ritenuta straordinaria prevista dall'articolo 6 del regio decreto 22 aprile 1909, n. 229, modificato dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393, è limitata al decimo dello stipendio annuo senza tenere conto dell'eventuale superamento del 30° anno di età.

(È approvato).

Art. 8.

Il personale inquadrato a ruolo in applicazione della presente legge è collocato a riposo d'ufficio al compimento dei limiti di età previsti dalla tabella allegato n. 6 alla legge 7 ottobre 1969, n. 747, salva l'eccezione di cui al terzo comma del precedente articolo 6.

Al personale collocato a riposo ai sensi del precedente comma compete la pensione con le norme di cui al testo unico 22 aprile 1909, n. 229 e successive modificazioni, purchè abbia compiuto almeno 10 anni di servizio utile, in difetto di che compete il sussidio per una sola volta in luogo di pensione nella misura prevista per i casi di cui all'articolo 21 del citato testo unico, purchè abbia prestato almeno un anno intero di effettivo servizio.

Ove alla data di raggiungimento dei limiti di età non siano stati maturati i 10 anni di servizio utile a pensione, il collocamento a riposo avverrà al compimento di tale periodo di servizio ma comunque non oltre il 65° anno di età.

(È approvato).

Art. 9.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di assumere con contratto di diritto privato ufficiali e personale esecutivo di coperta e di macchina delle navi traghetto, salvo quanto stabilito al successivo articolo 11.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad assumere nei ruoli del personale delle navi traghetto con le qualifiche iniziali contemplate dal quadro n. 5 allegato al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, i marittimi versanti nelle seguenti condizioni:

a) abbiano effettuato alla data di entrata in vigore della presente legge almeno 270 giornate di servizio come contrattisti sulle navi traghetto delle ferrovie dello Stato;

b) risultino iscritti nelle liste di imbarco degli uffici esercizio navigazione di Messina o Civitavecchia alla data del 1° maggio 1973;

c) non abbiano superato il 55° anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge;

d) risultino in possesso degli altri requisiti generali prescritti per l'ammissione nei ruoli ferroviari di cui all'articolo 3 della legge 26 marzo 1958, n. 425, salva l'applicazione del successivo articolo 5 della legge medesima. L'accertamento dell'idoneità fisica verrà effettuato con i criteri della revisione.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile determina le modalità per la formazione delle graduatorie ai fini dell'assunzione in ruolo, tenendo conto dell'età, dell'anzianità di servizio e sentite le organizzazioni sindacali.

Le assunzioni dovranno essere contenute per ciascuna qualifica entro il limite della rispettiva pianta organica, salva la applicazione dell'articolo 2 della legge 29 ottobre 1971, n. 880, e saranno disposte con decreto ministeriale in relazione alle esigenze dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Le assunzioni stesse saranno effettuate, per ciascuna qualifica, fino all'esaurimento delle

graduatorie degli idonei e con precedenza rispetto alle assunzioni nella stessa qualifica mediante concorsi pubblici o interni, fatta eccezione per i vincitori dei concorsi già banditi ed in corso di svolgimento e da svolgere alla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Art. 10.

Per il personale assunto nei ruoli organici delle ferrovie dello Stato in base all'articolo 9 della presente legge, la ritenuta straordinaria prevista dall'articolo 6 del regio decreto 22 aprile 1909, n. 229, modificato dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393, è limitata al decimo dello stipendio annuo senza tener conto dell'eventuale superamento del 30° anno di età.

Il personale stesso è collocato a riposo d'ufficio al compimento dell'età di cui al quadro n. 9 allegato al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1970, n. 1077.

Il personale che all'atto dell'assunzione non abbia superato il 50° anno di età viene iscritto al fondo pensioni ed all'Opera di previdenza per il personale delle ferrovie dello Stato ed ha diritto, in caso di cessazione dal servizio, alla liquidazione della pensione con le norme di cui al testo unico 22 aprile 1909, n. 229, e successive modificazioni, purchè abbia compiuto almeno 10 anni di servizio utile, in difetto di che compete il sussidio per una sola volta in luogo di pensione nella misura prevista per i casi di cui all'articolo 21 del citato testo unico, purchè abbia prestato almeno un anno intero di effettivo servizio.

Nei confronti del personale di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 15 febbraio 1967, n. 40.

Il personale che all'atto dell'assunzione abbia compiuto il 50° anno di età, anzichè essere iscritto al fondo pensioni delle ferrovie dello Stato, viene assicurato, ove già non lo sia, alla Cassa di previdenza marinara.

(È approvato).

Art. 11.

In deroga al divieto di cui al precedente articolo 9 potranno essere ancora utilizzati con contratto di diritto privato, secondo le esigenze dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, ma comunque non oltre i limiti di età, di cui al quadro n. 9 allegato al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nell'ordine:

1) coloro che, in possesso dei requisiti richiesti, siano in attesa dell'assunzione nei ruoli dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

2) coloro che abbiano superato il limite di età di cui al precedente articolo 9, purchè siano in possesso di tutti gli altri requisiti.

(È approvato).

Art. 12.

Le disposizioni dei precedenti articoli 6, 7 e 8 trovano applicazione soltanto nei confronti del personale inquadrato ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 della presente legge.

(È approvato).

Art. 13.

L'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 4.850 milioni annui, farà carico al bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

La copertura dell'onere per l'anno 1974 verrà assicurata dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli 110 e 112 — rispettivamente per milioni 3.725 e per milioni 675 — e con imputazione della rimanente spesa di milioni 450 ai capitoli 101, 113, 114, 115 e 116 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Art. 14.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

M I N G O Z Z I . Il Gruppo comunista si dichiara favorevole al disegno di legge.

G R O S S I . Preannuncio il voto favorevole del Gruppo del partito socialista italiano sul disegno di legge.

P A C I N I . Anche il Gruppo della Democrazia cristiana annuncia il proprio voto favorevole.

B O N J N O . Il Gruppo del Movimento sociale - Destra nazionale si dichiara favorevole al disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(E approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Disposizioni in materia di prescrizione dei crediti dei libretti postali di risparmio » (432-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E , relatore alla Commissione. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni in materia di prescrizione dei crediti dei libretti postali di risparmio », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati riferirò io stesso.

Comunico anzitutto che la 2^a Commissione ha espresso parere favorevole.

Mi permetterò di riferire con una certa concisione. Il disegno di legge n. 432, d'iniziativa del Governo, era stato presentato l'11 ottobre 1972 e aveva per oggetto il decentramento di talune funzioni dalla sede ministeriale ad organi locali e la normativa sulla prescrizione dei crediti dei libretti postali di risparmio, materia sempre di una certa delicatezza. Il disegno di legge venne approvato il 13 dicembre 1972 da questa Commissione (relatore il senatore Alessandrini) con talune modifiche riguardanti la parte concernente la prescrizione, e precisamente quella relativa all'articolo 151 del codice postale e delle telecomunicazioni. La Commissione estese infatti la prescrizione annuale dei libretti di risparmio recanti l'iscrizione di importi non superiori a 25 lire tra capitale e interessi — come era stato stabilito nel decreto-legge 9 febbraio 1948, n. 393 — ai libretti con iscritte somme non superiori a lire 100 tra capitale e interessi; modificò la prescrizione triennale per i libretti con iscrizione non superiore a lire 50 e quella quinquennale per i libretti non superiori a lire 100, in prescrizione quinquennale per i libretti con iscrizione non superiore a lire 1.000; mentre la prescrizione trentennale, che si riferiva precedentemente ai crediti superiori a lire 100, fu stabilita per i crediti superiori a lire 1.000.

Il 29 marzo 1973 la Commissione trasporti della Camera dei deputati prese in esame il disegno di legge, chiedendone l'assegnazione in sede legislativa. Ignoravano, i membri della Commissione, che proprio quello stesso giorno veniva emanato il decreto del Presidente della Repubblica, contenente il testo unico sulle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, successivamente pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 3 maggio 1973, n. 113. La Commissione trasporti della Camera riprendeva in esame il disegno di legge, in sede legislativa, il 10 ottobre, e l'onorevole sottosegretario Giglia faceva presente che gran parte del testo del disegno di legge era stato recepito dal nuovo testo unico. Per la parte non accolta suggeriva una nuova formulazione, che era approvata e che diveniva

8ª COMMISSIONE

43° RESOCONTO STEN. (6 febbraio 1974)

appunto il disegno di legge 432-B oggi al nostro esame.

Siccome il nuovo testo del disegno di legge si richiama ai termini indicati all'articolo 168 (ex 151) del testo unico citato, che ha recepito le disposizioni già approvate dal Senato, il relatore logicamente non può che invitare la Commissione a dare il proprio consenso alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

Il disegno di legge n. 432-B fa riferimento all'articolo 168 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 3 maggio 1973, che reca date di entrata in vigore diverse a seconda delle varie norme. Per quanto riguarda i termini di prescrizione stabiliti nell'articolo 168, dello stesso testo unico si stabilisce che essi si applicano con effetto dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello di entrata in vigore del decreto. Quindi, poichè il decreto è entrato in vigore nel 1973, la norma dell'articolo 168 sarebbe entrata in vigore dal 31 dicembre 1974. Con quanto stabilito all'ultimo comma del disegno di legge 432-B, si ha una salvaguardia maggiore, in quanto la disposizione avrà efficacia non col 31 dicembre 1974, ma al 31 dicembre 1975.

Dopo queste brevi considerazioni, invito gli onorevoli colleghi a voler approvare il disegno di legge in esame nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

G I G L I A, *sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Ben poco

posso aggiungere a quanto detto dal Presidente che, con la sua dettagliata relazione, ha messo a fuoco perfettamente i termini della questione. Non mi resta quindi che ringraziarlo e sollecitare l'approvazione del provvedimento.

P R E S I D E N T E, *relatore alla Commissione*. Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, approvato dalla Camera dei deputati, che sostituisce gli articoli in precedenza approvati dal Senato, e del quale do lettura:

Articolo unico.

I crediti dei libretti postali di risparmio in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge si prescrivono con il compimento dei termini indicati nell'articolo 168 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, della bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, computando a tal fine anche il periodo di tempo già trascorso.

La disposizione di cui al precedente comma ha effetto dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO